



**PARCO NATURALE REGIONALE DELLE  
ALPI LIGURI**

**ENTE PARCO ALPI LIGURI**

**S t a t u t o**

**Approvato dal Consiglio del Parco nella seduta del 14.11.2011 delibera n. 25  
con DGR n. 1572 del 27.12.2011**

# INDICE

<b>CAP. I - PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 Denominazione e sede.....	3
ART. 2 Competenza territoriale.....	3
ART. 3 Principi di azione e finalità dell'Ente Parco.....	3
ART. 4 Simbolo.....	4
ART. 5 Organi.....	5
<b>CAP II - IL PRESIDENTE.....</b>	<b>5</b>
ART. 6 Nomina.....	5
ART. 7 Sostituzione del Presidente.....	5
ART. 8 Competenze del Presidente.....	5
<b>CAP III - IL CONSIGLIO DEL PARCO.....</b>	<b>6</b>
ART. 9 Composizione e nomina.....	6
ART. 10 Funzioni.....	6
ART. 11 Durata in carica, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.....	7
ART. 12 Insediamento del Consiglio.....	7
ART. 13 Convocazione del Consiglio.....	8
ART. 14 Validità delle sedute e delle Deliberazioni.....	8
ART. 15 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni.....	8
ART. 16 Pubblicità delle sedute.....	8
<b>CAP IV - COMUNITA' DEL PARCO.....</b>	<b>9</b>
ART. 17 Composizione.....	9
ART. 18 Funzioni.....	9
ART. 19 Insediamento, durata in carica e incompatibilità.....	10
ART. 20 Convocazione della Comunità del Parco.....	11
ART. 21 Prima adunanza della Comunità del Parco.....	11
ART. 22 Validità delle sedute e delle Deliberazioni.....	11
ART. 23 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni.....	12
ART. 24 Pubblicità delle sedute.....	12
<b>CAP. V - FINANZA, BILANCIO, CONTROLLI.....</b>	<b>12</b>
ART. 25 Esercizio finanziario.....	12
ART. 26 Indennità e rimborsi spese.....	12
ART. 27 Collegio dei revisori dei conti.....	13
ART. 28 Controlli regionali.....	13
ART. 29 Albo pretorio- pubblicazione degli atti.....	13
<b>CAP VI - DIRETTORE E PERSONALE.....</b>	<b>13</b>
ART. 30 Direttore.....	13
ART. 31 Sostituzione del Direttore.....	14
ART. 32 Personale.....	14
ART. 33 Tutela dei propri diritti.....	15
<b>CAP VII - CONSULTAZIONI E COLLABORAZIONI.....</b>	<b>15</b>
ART. 34 Consultazioni.....	15
ART. 35 Collaborazioni con Organizzazioni ed Associazioni.....	15
ART. 36 Partecipazione.....	15
<b>CAP VIII - REVISIONI DELLO STATUTO.....</b>	<b>15</b>
ART. 37 Revisione o abrogazione dello Statuto.....	15

## **CAP. I - PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 Denominazione e sede**

L'Ente di gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente assume la denominazione di "Parco Alpi Liguri".

Il Consiglio dell'Ente stabilisce la sede legale e amministrativa e stabilisce sedi operative nei Comuni sul cui territorio ricade l'area protetta.

Il Consiglio dell'Ente stabilisce altresì la costituzione di "sportelli d'informazione" nei Comuni del Parco oppure in altre località idonee alla promozione del Parco.

### **ART. 2 Competenza territoriale**

L'Ente svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Parco Alpi Liguri, come delimitato ai sensi della L.R. 34/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito di quanto prescritto dalla L.R. 34/2007, dalla L.R. 28/2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", l'Ente opera per la tutela delle zone "Rete Natura 2000", secondo le previsioni del Piano del Parco e del Piano pluriennale socio-economico.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e qualora sia utile e funzionale alle proprie attività gestionali, l'Ente Parco, d'intesa con il competente Ente locale territoriale, può operare anche al di fuori dei limiti territoriali del Parco con particolare attenzione alle zone "Rete Natura 2000".

L'Ente parco, con apposite deliberazioni dei propri organi e d'intesa con gli enti locali interessati, su loro richiesta espressa con relativa delibera, può proporre alla Regione la modifica dei confini del parco anche in riferimento a territori di Comuni ad esso esterni.

### **ART. 3 Principi di azione e finalità dell'Ente Parco**

Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, l'Ente Parco ispira la propria azione e la propria organizzazione ai criteri dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza.

Adotta il metodo della programmazione e della pianificazione strategica.

L'Ente Parco, ispirandosi ai principi indicati e per il conseguimento delle finalità proprie, promuove forme di collaborazione e di raccordo con:

- a) Stato, Regione, Provincia, STL, e Comuni del proprio territorio nonché con altre Pubbliche Amministrazioni italiane ed estere;
- b) Enti e Comunità, anche a carattere internazionale, che abbiano relazioni con le attività di sviluppo del territorio, avvalendosi di Convenzioni, Accordi di Programma e Conferenze dei Servizi.

Nell'esercizio della sua attività l'Ente Parco favorisce la partecipazione degli abitanti, associazioni ed organizzazioni sociali.

L'Ente Parco esercita, nei settori attribuiti alle sue competenze, le funzioni amministrative di interesse dell'Ente e, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti pubblici, promuove e coordina ogni attività; può realizzare opere di interesse del Parco, nel settore ecologico, economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e ricreativo sulla base di programmi anche in collaborazione con altri Enti.

Le finalità che l'Ente deve perseguire sono quelle contenute nelle Leggi in materia, nella L.R. 34/2007 e nel Documento di Indirizzi ed in particolare:

- a) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle singolarità geologiche, vegetali ed animali, alle risorse idriche, alle risorse forestali, alle connessioni ecologiche, agli habitat, alle specie rare, endemiche e in pericolo, ovvero protette da convenzioni ed obblighi internazionali e comunitari o da leggi statali e regionali, alle identità del territorio del Parco, alla compresenza di specie appartenenti a fasce climatiche diverse;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio antropologico, storico, culturale delle comunità locali, intese quali parti della più ampia civiltà ligure - provenzale delle Alpi Marittime;
- c) tutelare e valorizzare la minoranza linguistica brigasca e l'influenza provenzale-alpina nel patrimonio linguistico locale;
- d) tutelare e valorizzare il paesaggio quale espressione della equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali e l'uso che la comunità locale ne ha fatto nel corso della sua storia, anche in collaborazione con Enti o organismi preposti secondo i principi enunciati dalla "Convenzione Europea del Paesaggio" (Firenze, 2000) e secondo le linee guida individuate nella categoria V dalla IUCN (*The World Conservation Union*);
- e) sperimentare e promuovere nuove forme di gestione e utilizzazione delle risorse naturali che rispondano alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio, con particolare riguardo all'impiego di fonti rinnovabili di energia e allo smaltimento dei rifiuti;
- f) tutelare, garantire e incentivare quelle attività umane sostenibili che hanno contribuito positivamente alla caratterizzazione del paesaggio quali, in primo luogo, le attività agricole, l'allevamento e la pastorizia, la silvicoltura, le attività turistiche e tutte quelle attività, anche ricreative, che hanno permesso, e permettono tuttora, il presidio attivo del territorio;
- g) promuovere lo studio, la divulgazione, la conoscenza pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell'area;
- h) concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, valorizzando le tradizioni e l'identità dei luoghi, e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;
- i) promuovere iniziative coordinate in campo naturalistico, forestale, agricolo, culturale, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi e della viabilità, anche in collaborazione con le regioni limitrofe, italiane e francesi, appartenenti al medesimo areale alpino;
- j) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, al fine di contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità del Parco e i modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente, ivi compresa l'attività venatoria e di pesca nei limiti delle vigenti normative.

#### **ART. 4 Simbolo**

Il "Parco Alpi Liguri" si identifica con il simbolo approvato dal Consiglio.

L'uso e la riproduzione del nome e simbolo per fini non istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio dell'Ente.

L'Ente può concedere, a mezzo di specifica convenzione, sia a titolo gratuito, sia oneroso, l'uso del proprio nome e del simbolo del Parco, per servizi o prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del Parco.

## **ART. 5 Organi**

Sono Organi dell'Ente:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio
- c) la Comunità del Parco

Gli Organi dell'Ente durano in carica 4 anni e svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

## **CAP II - IL PRESIDENTE**

### **ART. 6 Nomina**

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 12/1995, e dallo Statuto.

Successivamente alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di *prorogatio* degli organi scaduti.

Non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'Art. 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Le eventuali dimissioni del Presidente devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio del Parco, hanno efficacia immediata e sono irrevocabili.

### **ART. 7 Sostituzione del Presidente**

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vicepresidente. Questi viene eletto dal Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso, e svolge il suo ruolo per tutta la durata del mandato, senza ricevere per questo specifiche indennità.

### **ART. 8 Competenze del Presidente**

Il Presidente esercita le funzioni che ad esso sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti avvalendosi degli uffici dell'Ente e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- b) convoca e presiede il Consiglio dell'Ente ed emana gli atti conseguenti;

- c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa dell'Ente; impartisce, sentito il Consiglio, direttive generali al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, alle linee per il rilascio di autorizzazioni, di pareri e nulla osta di competenza dell'Ente Parco;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici svolgano la loro attività, secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Comunità del Parco e le comunica agli organi dell'Ente;
- e) promuove e partecipa, in rappresentanza dell'Ente, ad Accordi di Programma e Conferenze di Servizi con i vari soggetti pubblici previsti dalla legge, stipula convenzioni e contratti;
- f) adotta provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile, pena la decadenza degli stessi.

## **CAP III - IL CONSIGLIO DEL PARCO**

### **ART. 9 Composizione e nomina**

Il Consiglio dell'Ente è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della l.r. 12/1995, esprime una equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali ed è così composto:

- 1) quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali;
- 2) un rappresentante della Regione Liguria.

### **ART. 10 Funzioni**

Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo dell'Ente e ne controlla l'attuazione, improntando l'azione complessiva a principi di pubblicità, trasparenza e legalità, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle forme regolamentate dalla L.R. 12/95.

Il Consiglio svolge per competenza le seguenti azioni:

- a) prende atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente;
- b) adotta lo Statuto e sue eventuali modifiche, sentita la Comunità del Parco;
- c) elegge il Vicepresidente;
- d) individua la sede legale dell'Ente e stabilisce altre sedi operative nel territorio dei comuni del Parco;
- e) definisce le politiche di intervento dell'Ente Parco in sintonia con le finalità Istitutive;
- f) adotta il Piano del Parco e le sue successive modifiche e revisioni, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/1995;
- g) adotta il Piano pluriennale socio-economico, redatto in collaborazione con la Comunità del Parco, ai sensi dell'art. 11 comma 5 e dell'art. 22 della LR 12/95;
- h) approva i bilanci preventivi annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il conto consuntivo;
- i) approva i regolamenti ex art.25 della L.R. 12 del 227271955;

- j) delibera la pianta organica, il regolamento del personale e tutti i regolamenti interni necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente, nel rispetto dello Statuto e delle leggi vigenti;
- k) verifica la rispondenza dei risultati della gestione tecnica amministrativa del Direttore alle direttive generali impartite;
- l) esamina domande di partecipazione all'Ente Parco da parte di Comuni non ricadenti nel territorio del Parco stesso ovvero domande di riduzione del territorio del Parco da parte di Comuni facenti parte dell'Ente, e, acquisito il parere della Comunità del parco, su tali basi formula alla Regione proposte di modifiche dei confini del parco;
- m) approva le convenzioni previste dalla L.R. 12/95 su proposta del Direttore;
- n) svolge ogni altra funzione demandata dall'Ente che non sia di competenza del Presidente o del Direttore ed assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandato dalle leggi.

### **ART. 11 Durata in carica, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri**

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nella prima seduta dopo la nomina, il Consiglio ne prende atto integrando il nuovo componente nel Consiglio dell'Ente.

Successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Ente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di *prorogatio* degli organi scaduti.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ente coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'Art. 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio deve essere rinominato nella sua interezza.

I Consiglieri che senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente per iscritto anche tramite posta elettronica, non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica e non possono essere rinominati nel Consiglio di cui facevano parte.

Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente dell'Ente parco, hanno efficacia immediata e sono irrevocabili.

I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

### **ART. 12 Insediamento del Consiglio**

La convocazione della prima seduta del nuovo Consiglio è disposta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta dal Presidente del Consiglio nominato che la presiede.

Nella prima riunione, il nuovo Consiglio delibera la presa d'atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente.

### **ART. 13 Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio è convocato:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta di almeno tre dei Consiglieri in carica.

### **ART. 14 Validità delle sedute e delle Deliberazioni**

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. ( art. 78 TUEL).

### **ART. 15 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni**

Le votazioni di Consiglio sono palesi, salvo i casi previsti dalla Legge.

Le norme dettagliate per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con regolamento.

Il Direttore dell'Ente partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni del Consiglio redige e sottoscrive insieme con il Presidente, o chi presiede l'adunanza, il relativo verbale. In caso di impedimento od assenza del Direttore, il compito viene svolto da un funzionario dell'Ente, che sottoscrive il verbale.

Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

La pubblicazione ed il controllo degli atti avviene nei modi e nei termini stabilita dalle Leggi in materia per quanto applicabili all'Ente Parco.

Le deliberazioni e i successivi correlati provvedimenti sono conservati presso gli Uffici dell'Ente.

### **ART. 16 Pubblicità delle sedute**

Le sedute del Consiglio di norma sono pubbliche.

Sono tenute in forma non pubblica nei seguenti casi:

- a) qualora il Consiglio lo stabilisca con deliberazione motivata;
- b) qualora si tratti di questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o giudizi sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica, sulle capacità e in generale sulle qualità personali.



## **CAP IV - COMUNITA' DEL PARCO**

### **ART. 17 Composizione**

La Comunità del Parco è così composta:

- a) dal Presidente della Provincia di Imperia o da assessore o consigliere da lui delegato in via permanente;
- b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, o da assessori o consiglieri da loro delegati in via permanente;
- c) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale;
- d) da un rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova, competente nelle materie di pertinenza del Parco;
- e) da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale con competenze didattiche coerenti con l'attività del Parco;
- f) dal rappresentante dell'Ambito Territoriale di Caccia e del Comprensorio Alpino designato di concerto dai rispettivi Presidenti
- g) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n° 349, maggiormente rappresentative a livello locale;
- h) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello locale;
- i) da un rappresentante della minoranza linguistica brigasca designato dalle relative associazioni.

Oltre ai membri suddetti fanno parte della Comunità del Parco, a solo titolo consultivo e senza diritto di voto:

- j) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni di categoria del Turismo più rappresentative a livello provinciale
- k) un rappresentante dell'associazione provinciale allevatori di Imperia operante nel territorio del Parco
- l) un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale
- m) un rappresentante delle Pro Loco designato dall'UNPLI provinciale.

La Comunità del Parco elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente.

## **ART. 18 Funzioni**

La Comunità del Parco è organo d'indirizzo e consultivo dell'Ente. In particolare si esprime obbligatoriamente:

- a) sulla nomina del Presidente del Consiglio dell'Ente;
- b) sullo Statuto e sulle sue variazioni;
- c) sul Piano del Parco e le sue successive modifiche e revisioni;
- d) sui regolamenti dell'area protetta di cui all'Art. 25 della L.R. 12/1995;
- e) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- f) su altre questioni, a richiesta del Consiglio;
- g) su domande di partecipazione all'Ente Parco da parte di Comuni non ricadenti nel territorio del Parco stesso, su modifiche perimetrali di approvazioni regionale nonché su domande di riduzione del territorio del Parco formulate da Comuni facenti parte dell'Ente;

La Comunità esprime i propri pareri, ivi compresi quelli obbligatori e quelli vincolanti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato con esito favorevole.

Per il Piano del Parco i giorni sono elevati a sessanta.

In riferimento ai punti b), c), g) il parere della Comunità ha carattere vincolante nei confronti delle conseguenti deliberazioni del Consiglio.

In conformità a quanto stabilito dall'art.9 la Comunità del Parco designa quattro Consiglieri, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali.

La Comunità del Parco, di concerto con il Consiglio, può indire assemblee di consultazione della popolazione residente nei comuni del Parco, nei comuni limitrofi o interessati dalle zone della Rete Natura 2000 gestite dal Parco finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

La Comunità elabora e redige, in collaborazione con il Consiglio, il piano pluriennale socioeconomico ai sensi dell'art. 11 comma 5 e dell'art. 22 della L.R. 12/1995.

## **ART. 19 Insediamento, durata in carica e incompatibilità**

La Comunità può insediarsi non appena risulti individuata la maggioranza dei componenti della Comunità, salve le successive integrazioni.

I Sindaci ed il Presidente della Provincia fanno parte di diritto della Comunità del parco dal momento della proclamazione.

In tempo utile per il rinnovo della Comunità del parco e nel più breve tempo, negli altri casi, l'Ente Parco invita gli enti e le associazioni interessati a indicare i propri rappresentanti, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni dalla richiesta.

La mancata indicazione dei propri rappresentanti da parte degli enti e delle associazioni così interpellati entro tale termine è da intendersi come rinuncia ad essere rappresentati in seno alla Comunità, con conseguente riduzione del numero dei componenti di detta Comunità per il relativo mandato.

La designazione tardiva può essere comunque accolta con voto favorevole della Comunità. In tali casi la Comunità è integrata con il componente designato, il cui mandato cessa alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui debbano pronunciarsi più enti o associazioni saranno essi stessi ad individuare, di concerto, i propri rappresentanti. In caso di mancato concerto, la Comunità del parco con propria deliberazione provvede alla nomina avuto riguardo alla maggiore rappresentatività degli enti e delle associazioni che si sono espressi in rapporto a quanto previsto dallo Statuto.

I componenti della Comunità Parco durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Non possono ricoprire la carica di membri della Comunità del Parco coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'Art. 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, colui che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina di chi ha sostituito e la Comunità nella prima seduta dopo la nomina ne prende atto integrandolo nella Comunità del Parco.

I Componenti della Comunità devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere o atti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (art. 78 TUEL).

Qualora decada la maggioranza dei suoi componenti, la Comunità reintegrata, nella sua prima riunione provvede alla presa d'atto delle nuove nomine e alla nuova elezione del Presidente e Vice Presidente.

I componenti della Comunità del Parco che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Le dimissioni dei componenti della Comunità devono essere presentate in forma scritta al Presidente, hanno efficacia immediata e sono irrevocabili.

Ogni componente della Comunità ha diritto ad ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Ogni membro ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta all'esame della Comunità del Parco. Le norme dettagliate per il funzionamento della Comunità del parco sono stabilite da regolamento, che designa anche le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei membri stessi.

## **ART. 20 Convocazione della Comunità del Parco.**

La Comunità del Parco è convocata almeno tre volte all'anno dal Presidente della Comunità, o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti in carica, per discutere su qualsiasi questione inerente la gestione dell'Ente.

Qualora la Comunità sia convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica l'ordine del giorno dovrà contenere i punti per i quali è richiesta convocazione della Comunità stessa; inoltre l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere notificato a mezzo raccomandata postale o a mano o con altro mezzo individuato dalla Comunità ai suoi componenti, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. In tal caso la comunicazione dovrà essere fatta a mezzo telegramma o con notifica a mano o altro mezzo individuato dalla Comunità.

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione dei componenti la Comunità presso gli Uffici dell'Ente almeno quarantotto ore prima della riunione di convocazione, salvo le convocazioni d'urgenza.

## **ART. 21 prima adunanza della Comunità del Parco**

La prima adunanza, successiva al rinnovo della Comunità nella sua interezza, o alla sostituzione della maggioranza dei componenti, è convocata dal Presidente del Parco. Assume la presidenza

provvisoria della Comunità il membro più anziano per la presa d'atto della nomina dei membri e per l'elezione del Presidente e Vicepresidente della Comunità stessa.

#### **ART. 22 Validità delle sedute e delle Deliberazioni**

La Comunità si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

La Comunità delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo il caso in cui è richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni segrete.

Non si computano, per determinare la maggioranza dei voti, coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### **ART. 23 Votazioni, verbalizzazioni, pubblicazioni**

Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla Legge.

Le norme di dettaglio per il funzionamento della Comunità del Parco sono stabilite con regolamento.

Il Direttore dell'Ente partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni della Comunità, redige e sottoscrive insieme con il Presidente, o chi presiede l'adunanza, il relativo verbale. In caso di impedimento od assenza del Direttore, il compito viene svolto da un funzionario dell'Ente, che sottoscrive il verbale.

Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.

La pubblicazione ed il controllo degli atti avviene nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi in materia per quanto applicabili all'Ente Parco.

Le deliberazioni della Comunità e i successivi correlati provvedimenti sono conservati presso gli Uffici dell'Ente.

#### **ART. 24 Pubblicità delle sedute**

Le sedute della Comunità di norma sono pubbliche.

Sono tenute in forma non pubblica nei seguenti casi:

- a) qualora la Comunità lo stabilisca con deliberazione motivata;
- c) qualora si tratti di questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o giudizi sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica, sulle capacità e in generale sulle qualità personali.

### **CAP. V - FINANZA, BILANCIO, CONTROLLI**

#### **ART. 25 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario incomincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.  
Il Consiglio presenta il Bilancio preventivo annuale, l'assestamento al Bilancio ed il Conto Consuntivo nei termini e con le modalità previste dalle leggi in materia.

#### **ART. 26 Indennità e rimborsi spese**

Nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi:

- a) al Presidente spetta un'indennità di carica pari a quella di un sindaco di un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei comuni del Parco;
- b) ai Consiglieri spetta un gettone di presenza pari a quella di un Consigliere di un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei comuni del Parco;
- c) il rimborso delle spese sostenute, nei termini e nei limiti previsti dalla legge regionale 3.1.1978 n. 1, spetta al Presidente, ai Consiglieri ed al Presidente della Comunità del parco per missioni connesse alla sua funzione, escluse le riunioni della Comunità del parco.

#### **ART. 27 Collegio dei revisori dei conti**

E' istituito un Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, la cui nomina, composizione e retribuzione e compiti sono stabiliti dalle leggi regionali.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è il riscontro contabile sul rendiconto dell'Ente Parco secondo le leggi Regionali di contabilità.

#### **ART. 28 Controlli regionali**

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli Enti di gestione delle aree protette, è esercitato dalla Regione Liguria secondo le normative vigenti.

#### **ART. 29 Albo pretorio- pubblicazione degli atti**

La pubblicazione ed il controllo degli atti avviene nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi in materia per quanto applicabili all'Ente Parco.

## **CAP VI - DIRETTORE E PERSONALE**

#### **ART. 30 Direttore**

Il Direttore del Parco (L.R.12795 art. 50) ha qualifica di dirigente ed è assunto con le modalità di accesso e con lo stato giuridico ed economico previsto dalla L.R. 59/2009.

Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

Il Direttore in particolare:

- a) provvede alla gestione del personale ed alla organizzazione dell'Ente, secondo quanto stabilito dal profilo professionale e dalle leggi regionali;

- b) solleva contestazioni ed addebiti nei confronti del personale, adotta le sanzioni del richiamo scritto e propone al Consiglio l'avvio di procedure disciplinari, con l'osservanza delle norme del regolamento organico del personale;
- c) salve le ipotesi escluse dalla legge e dallo Statuto, può delegare a funzionari dell'Ente attribuzioni di sua competenza e, qualora lo ritenga, ha potere di sostituzione e di surroga;
- d) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
- e) adotta atti di rilevanza esterna che siano espressamente attribuiti alla sua competenza da Leggi Regionali o ad esso delegati dal Consiglio e rappresenta l'Amministrazione dell'Ente, gli uffici e servizi e ne coordina l'attività;
- f) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Comunità del Parco e dal Presidente e provvede in merito all'istruttoria preliminare;
- g) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
- h) esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri, elabora programmi e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento, alle attività da promuovere con criteri di priorità e alla pianificazione delle risorse necessarie;
- i) svolge in modo autonomo e in conformità con le linee stabilite dagli Organi di gestione i compiti caratteristici della posizione così come delineata dal profilo professionale e riferisce sistematicamente agli Organi stessi sull'andamento organizzativo dell'Ente;
- j) è responsabile verso gli Organi dell'Ente del funzionamento delle strutture e del raggiungimento dei risultati, della gestione dei capitoli di spesa e di tutti gli atti prodotti dagli uffici dell'Ente;
- k) collabora alla stesura dei regolamenti e provvede alla loro gestione.

### **ART. 31 Sostituzione del Direttore**

Nel rispetto dei profili professionali vigenti, i funzionari più alti in grado dell'Ente individuati dal Consiglio, tenuto conto delle loro competenze ed attribuzioni, svolgono le funzioni di sostituzione del Direttore, lo coadiuvano e lo sostituiscono di diritto a tutti gli effetti in caso di vacanza, di assenza o di impedimento nei termini previsti dalla Legge e dal regolamento organico del personale.

Le funzioni di sostituzione del Direttore possono altresì comprendere compiti e funzioni necessarie per il raggiungimento di obiettivi specifici in particolari settori.

### **ART. 32 Personale**

Il personale dell'Ente nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dell'Ente Parco.

La pianta organica dell'Ente è stabilita in sede di prima attuazione dalla L.R. n° 12 del 22 febbraio 1995. Modifiche alla pianta organica sono approvate dal Consiglio dell'Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità ai principi di cui all'art. 2 della Legge n° 421/1992, come attuati dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo n° 29/1993.

Il Regolamento del personale è approvato con deliberazione del Consiglio.

Le norme di cui all'articolo 53 della legge 8.6.1990 n° 142 trovano applicazioni anche nei confronti dei dipendenti dell'Ente a cui sono attribuite funzioni di responsabilità tecnica e contabile.

### **ART. 33 Tutela dei propri diritti**

L' Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto con l'Ente medesimo.

## **CAP VII - CONSULTAZIONI E COLLABORAZIONI**

### **ART. 34 Consultazioni.**

Il Consiglio del Parco, di concerto con la Comunità del Parco, può indire assemblee di consultazione della popolazione residente nei comuni del Parco, nei comuni limitrofi o interessati dalle zone della Rete Natura 2000 gestite dal Parco finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

### **ART. 35 Collaborazioni con Organizzazioni ed Associazioni.**

In applicazione ai principi generali di azione e alle Leggi vigenti, l'Ente può stipulare convenzioni con soggetti esterni per lo svolgimento di singole attività gestionali anche onerose. A tal fine privilegia l'utilizzo di Organizzazioni ed Associazioni di abitanti ed agricoltori residenti nei comuni del Parco e fruitori del territorio del Parco stesso.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che viene steso in forma scritta con esplicitazione del servizio da espletare, i tempi, i modi, i soggetti partecipanti, le procedure, i finanziamenti.

Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio dell'Ente.

### **ART. 36 Partecipazione**

L' Ente valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini al raggiungimento delle finalità statutarie.

L' Ente garantisce, mediante apposito regolamento, ai cittadini, alle associazioni e alla collettività in genere l' accesso alle informazioni sui propri atti e il diritto ad istanze, petizioni e proposte.

## **CAP VIII - REVISIONI DELLO STATUTO**

### **ART. 37 Revisione o abrogazione dello Statuto**

La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri sentito il parere della Comunità del Parco in applicazione delle procedure prevista dalla L.R. 12/95 e successive modifiche ed integrazioni.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.